

ADEMPIMENTI

Niente annotazione sul libretto per le auto ai dipendenti

di Davide De Giorgi

Dal

3 novembre 2014 saranno **operative** le nuove **disposizioni** in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

Come noto, il nuovo **comma 4-bis** dell'
art. 94, D.Lgs. n.285/1992 c.d.s., rubricato “

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario”, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2010, ha previsto degli

obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal co. 1 del medesimo art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di *leasing*), dai quali derivino

variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la **disponibilità dei veicoli**, per **periodi superiori ai 30 giorni**, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

L’individuazione delle **fattispecie** ricadenti nella nuova previsione legislativa è stata demandata al regolamento di esecuzione ed attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), nel quale è stato introdotto il nuovo **art. 247-bis**.

Attenzione, il nuovo adempimento non ha natura fiscale e non deve essere “confuso” con la disciplina della comunicazione dei beni ai soci.

Per facilitare la comprensione dei nuovi adempimenti, il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha pubblicato la **circolare n. 15513/2014** con la quale vengono forniti chiarimenti operativi e vengono forniti i modelli *standard* da utilizzare in sede di adempimento.

Si specifica fin da subito che gli obblighi di comunicazione non sussistono in riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014 che pure possono essere aggiornati, ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni.

A partire
dal 3 novembre invece,
in caso di omissione verranno applicate le
sanzioni previste dal medesimo art. 94, co. 4-
bis, c.d.s.. E che di sanzioni “pesanti” si tratti non vi è dubbio.

La sanzione irrogata in caso di omissione è pari ad una somma che varia da un **minimo di Euro 705** fino ad **un massimo di Euro 3.526**. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l'**immediato ritiro della carta di circolazione**.

Per i
veicoli aziendali è stata prevista una
disciplina ad hoc.

La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la **disponibilità del veicolo aziendale** (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in **comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti**, per un **periodo superiore a 30 giorni**, un **rappresentante dell'azienda** (munito del potere di agire in nome e per conto dell'azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un'apposita istanza (conforme al Modello “**Allegato B\1**” presente a margine della circolare) e adempiere all'**obbligo di annotazione** nell'**Archivio Nazionale dei Veicoli**. L'adempimento deve essere effettuato anche qualora l'azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di *leasing* o di locazione senza conducente.

La procedura per l'auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque **semplificata** in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.

I **costi**, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All'istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo pari ad **Euro 16** e il pagamento di **Euro 9** a titolo di diritti di motorizzazione.

Se le **registrazioni** riguardano un' **intera flotta aziendale**, è prevista la possibilità di effettuare un' **istanza cumulativa** con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga **una sola imposta di bollo**). Attenzione però, l'aggiornamento nell'archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di **Euro 9 per ciascun veicolo**. A seguito dell'istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l'attestazione sia tenuta a bordo dell'auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.

Sul punto è intervenuta la [**circolare n.23743/2014**](#) con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.

Il Ministero chiarisce che l'adempimento **non deve essere effettuato** qualora la **disponibilità del veicolo costituisca** “**a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo**” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, **deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver**.

Sulla base di tale ricostruzione, sono “**certamente escluse**”:

1. l'utilizzo di **veicoli aziendali** in disponibilità a titolo di **“fringe benefit”**;
2. l'**utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali** (ad esempio i veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
3. l'utilizzo della **stessa auto da parte di più dipendenti**.

Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che **quanto specificato con la circolare n. 15513/2014** vale anche per le auto nella disponibilità di **soci, amministratori e collaboratori**.